

**TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
INDIANA
SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana (qui di seguito denominati Parti Contraenti),

Desiderando creare condizioni favorevoli a promuovere maggiori investimenti da parte di persone fisiche e giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; e,

Riconoscendo che la reciproca protezione di tali investimenti in base ad un accordo servirà a raggiungere il succitato obiettivo e contribuirà, a stimolare iniziative imprenditoriali ed accrescerà la prosperità di entrambi i Paesi,

Hanno convenuto quanto segue:

-

Articolo 1
DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo:

I. per "Investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da un investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le leggi nazionali di quest'ultima, ed in particolare, ma non esclusivamente, include:

- a) beni mobili ed immobili, compresi diritti "in rem" su proprietà di una Terza Parte, quali, ad esempio, ipoteche, vincoli o pegni;
- b) azioni, obbligazioni, partecipazioni azionarie o ogni altro strumento di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere sulla base delle rispettive leggi e regolamenti nazionali;
- c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto derivante da un contratto avente un valore finanziario, nonché redditi reinvestiti relativi all'investimento iniziale;
- d) diritti di proprietà intellettuale ed industriale, ivi compresi diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento commerciale in conformità con le pertinenti leggi della relativa Parte Contraente;

- e) ogni diritto economico conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione, comprese quelle di prospezione, estrazione e commercializzazione di petrolio ed altri minerali.
2. Per ".redditi" si intendono le somme ricavate da investimenti, profitti, interessi, dividendi, royalties e compensi, ivi compresi know-how tecnici ed i compensi per servizi, nonché, altri corrispettivi legali;
3. Per "cittadini" si intendono coloro che derivano il loro status di cittadini indiani o cittadini italiani dalla legge in vigore in India o in Italia;
4. Per "società" si intendono, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, società di persone o di capitali, fondazioni, imprese ed associazioni incorporate o costituite ai sensi della legge in vigore in ciascuna delle due Parti Contraenti, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno;
5. Per "investitori" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente, che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente;
6. Per "territorio" si intende:
- a) con riferimento all'India, il territorio della Repubblica indiana, ivi comprese le acque territoriali e lo spazio aereo sovrastante, nonché ogni altra area marittima sulla quale l'India esercita la propria sovranità, diritti di sovranità o di giurisdizione, in conformità con la legge indiana e con il diritto internazionale;
- b) con riferimento all'Italia, oltre al territorio della Repubblica italiana, ivi incluse le superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono altresì le aree marine e sottomarine sulle quali la Parte Contraente esercita la propria sovranità, diritti di sovranità e diritti sovrani o di giurisdizione, in conformità con la Legge italiana e con il diritto internazionale.

Articolo 2

PORTATA DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo dovrà applicarsi a tutti gli investimenti effettuati da investitori di ciascuna Parte Contraente in conformità con le leggi e con i regolamenti della Parte Contraente nel cui territorio viene effettuato l'investimento.
2. Le disposizioni del presente Accordo dovranno essere applicate a tutti gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, sia che essi siano stati effettuati prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 3

PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Ciascuna Parte Contraente dovrà incoraggiare e creare condizioni favorevoli per gli investitori della Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio in conformità con le proprie leggi e la propria politica.
2. Agli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente dovrà essere accordato, in ogni tempo, un trattamento giusto ed equo, dovrà essere garantita piena protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente e non dovranno essere in alcun modo applicate misure ingiustificate o discriminatorie.
3. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità con le proprie leggi e regolamenti o con specifici accordi di investimento, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applicherà il trattamento più favorevole in relazione a quegli specifici investimenti.

Articolo 4

TRATTAMENTO NAZIONALE E CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA

1. Ciascuna Parte Contraente dovrà accordare agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente, ivi compresi la gestione, l'amministrazione, la manutenzione, l'uso, il godimento o la disposizione da parte di detti investitori, un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti dei propri investitori o agli investimenti di investitori di uno Stato Terzo.
2. Inoltre, ciascuna Parte Contraente dovrà concedere agli investitori dell'altra Parte Contraente, anche in relazione ai redditi derivanti dai loro investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investitori di uno Stato Terzo.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non dovranno essere applicate ai vantaggi che ciascuna Parte Contraente accorda ai propri investitori o a investitori di Stati Terzi in virtù di un accordo, legislazione o intese conseguenti a detta legislazione in materia fiscale, ivi compresi accordi per evitare la doppia imposizione e accordi sul commercio transfrontaliero.
4. In materia di attività connesse con l'approvvigionamento, la vendita ed il trasporto di materie prime e materiali lavorati, energia, combustibili, e mezzi di produzione, nonché ogni relativa operazione ai sensi del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno concedere un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati dai propri investitori o da investitori di un Paese terzo.
5. Ciascuna Parte Contraente dovrà adoperarsi al fine di facilitare, in conformità con le proprie leggi e regolamenti, l'entrata, il soggiorno, il lavoro e la circolazione nel territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente che svolgono attività connesse agli investimenti ai sensi del presente Accordo, e dei membri delle loro famiglie.

Articolo 5
NAZIONALIZZAZIO
NE O ESPROPRIO

1. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti non dovranno essere nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi un effetto analogo nel territorio dell'altra Parte Contraente, fatta eccezione per le misure non discriminatorie di applicazione generale che i Governi normalmente adottano al fine di regolamentare l'attività economica nei loro territori o a fini pubblici in conformità con le leggi di quella Parte su base non discriminatoria, disposti dalle Autorità competenti e contro rapido, pieno ed effettivo risarcimento corrisposto senza indebito ritardo che dovrà essere liberamente trasferibile ed in valuta convertibile'.
2. Il giusto risarcimento dovrà essere equivalente al reale valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica. Qualora detto valore non possa essere prontamente accertato, il risarcimento dovrà essere determinato in conformità ai criteri generali di valutazione universalmente riconosciuti quali il capitale investito, l'ammortamento, il capitale già rimpatriato, il valore sostitutivo ed altri fattori rilevanti.
3. L'investitore colpito da nazionalizzazione o esproprio avrà diritto, in conformità, con la legge della Parte Contraente che adotta tale misura, ad una sollecita revisione da parte delle competenti Autorità giudiziarie o di altre Autorità indipendenti di quella Parte Contraente, del suo caso o della valutazione del suo investimento in conformità ai principi di cui al presente paragrafo. La Parte Contraente che effettua l'esproprio dovrà adoperarsi al fine di assicurare che detta revisione venga effettuata sollecitamente.
4. Qualora, una Parte Contraente espropri i beni di una società associata o costituita ai sensi della legge in vigore in ogni Parte del suo territorio e di cui gli investitori dell'altra Parte Contraente possiedano azioni, dovrà assicurare che le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo siano applicate in modo tale da garantire agli investitori dell'altra Parte Contraente che possiedono quelle azioni, un pronto, adeguato ed effettivo risarcimento in relazione ai loro investimenti.
5. Il risarcimento dovrà comprendere l'interesse calcolato sulla base di un tasso LIBOR a sei mesi, maturato dalla data di nazionalizzazione o di esproprio alla data del pagamento.
6. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo dovranno altresì applicarsi ai redditi da investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti.
7. All'investitore di una Parte Contraente, che opera sul territorio dell'altra Parte Contraente, non dovrà essere concesso alcun diritto in materia di riacquisizione di un bene espropriato che non sia concesso all'investitore dell'altra Parte Contraente nelle stesse circostanze.

Articolo 6

RISARCIMENTO PER DANNI E PERDITE

1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre. o di altre forme. di conflitto armato, stati di emergenza nazionale o disordini civili, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento colpito dovrà accordare a detti investitori un trattamento, in materia di compenso, restituzione, indennizzo o altra forma di soluzione, non meno favorevole di quello che quest'ultima Parte Contraente concede ai suoi investitori o a quelli di un Paese terzo. Tutti i pagamenti effettuati ai sensi del presente Articolo dovranno essere liberamente trasferibili in ogni valuta convertibile.
2. Fatto salvo quanto stabilito al paragrafo 1 del presente Articolo, gli investitori di una delle due Parti Contraenti che abbiano subito perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente a seguito di uno degli accadimenti di cui a detto paragrafo e cioè:

- a) confisca delle loro proprietà da parte, delle sue forze o autorità, o,
- b) distruzione delle loro proprietà da parte delle sue forze o autorità non occorsa in azioni di combattimento o non richiesta dalla necessità della situazione, dovranno vedersi accordare la restituzione o un adeguato risarcimento. I relativi pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili ed essere effettuati in ogni valuta convertibile.

-

Articolo 7

RIMPATRIO DEGLI INVESTIMENTI E DEI REDDITI

- I. Ciascuna Parte Contraente dovrà, in conformità con le proprie leggi e regolamenti, concedere agli investitori dell'altra Parte Contraente, su base non discriminatoria, il trasferimento di:

- a) capitali e capitali aggiuntivi, ivi compresi gli utili reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'accrescimento degli investimenti;
- b) i redditi di esercizio netti ivi compresi i dividendi, gli interessi, gli incrementi di capitali e gli altri utili proporzionalmente alla loro quota di partecipazione azionaria;
- c) rimborsi di prestiti, ivi compresi gli interessi, relativi agli investimenti;
- d) pagamento delle royalties o emolumenti per servizi nella misura in cui essi sono connessi agli investimenti;
- e) proventi derivanti dalla vendita totale o parziale delle azioni;
- f) proventi ricevuti dagli investitori in caso di liquidazione;

g) remunerazioni corrisposte a cittadini di una delle due parti Contraenti per prestazioni e servizi resi in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente.

2. Niente di quanto disposto dal paragrafo 1 del presente Articolo dovrà avere effetto sul trasferimento del risarcimento ai sensi dell'Articolo 6 del presente Accordo.
3. A seguito dell'adempimento degli obblighi fiscali, i trasferimenti di cui agli Articoli 5, 6, 7 ed 8 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo ed, in ogni caso, entro sei mesi, e dovranno essere corrisposti in ogni valuta convertibile. Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio di mercato applicabile alla data in cui l'investitore fa richiesta del relativo trasferimento.
4. Gli obblighi fiscali di cui al precedente paragrafo verranno considerati adempiuti quando l'investitore avrà adempiuto i requisiti di legge della Parte Contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento.

Articolo 8

SURROGA

- I. Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua istituzione designata abbia garantito un risarcimento contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento effettuato dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a detti investitori in relazione alle loro richieste ai sensi del presente Accordo, quest'ultima Parte Contraente riconosce che la prima Parte Contraente, o la sua istituzione designata, e autorizzata in virtù della surroga, ad esercitare i diritti ed a far valere le richieste dei propri investitori. Il diritto o la richiesta oggetto di surroga non dovrà superare i diritti o la richiesta originari di detti investitori.
Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alle sue istituzioni in virtù di tale surroga, verranno applicate le disposizioni dell' articolo 7 del presente Accordo.
2. Ogni pagamento effettuato da una Parte Contraente o dalla sua istituzione designata a favore dei propri investitori non dovranno avere alcun effetto sul diritto che detti investitori hanno di far valere le loro richieste nei confronti dell'altra Parte Contraente in conformità con l'Articolo 9 del presente Accordo.

Articolo 9

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI

- I. Le controversie che dovessero insorgere tra una delle Parti Contraenti e gli Investitori dell'altra Parte Contraente, in merito agli investimenti, ai sensi del presente Accordo, incluse quelle relative all'importo del risarcimento, dovranno essere, per quanto possibile, composte amichevolmente tramite negoziati fra le Parti in disputa. La Parte che intende risolvere detta controversia tramite negoziati dovrà informare l'altra Parte delle sue intenzioni.

2. Qualora tali controversie non possano essere risolte come disposto dal paragrafo 1 del presente Articolo, entro sei mesi dalla data del preavviso, l'investitore potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia per la risoluzione:

- a) al tribunale della Parte Contraente competente per territorio;
- b) al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie in materia di Investimento per l'applicazione delle Procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla risoluzione delle controversie in materia di investimento fra Stati, qualora o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito, o alle Disposizioni Aggiuntive per l'amministrazione delle procedure di conciliazione, arbitrato e accertamento dei fatti, nel caso in cui solo una delle due Parti Contraenti abbia aderito all'ICSID e se le Parti si siano accordate in tal senso;

ovvero

- c) ad un Tribunale di Conciliazione o Arbitrato ad hoc, in conformità con il Regolamento di Conciliazione o Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).

3. In materia di procedimenti arbitrali, si applicheranno le seguenti disposizioni:

- a) Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri. Ciascuna Parte dovrà scegliere un arbitro. I due arbitri dovranno poi nominare di comune accordo un terzo arbitro, che fungerà da Presidente e che dovrà essere cittadino di uno Stato terzo. Gli arbitri dovranno essere nominati entro due mesi dalla data in cui una delle Parti in disputa informa l'altra della propria intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato entro il periodo di sei mesi di cui al precedente paragrafo 2 del presente Articolo;
- b) qualora le necessarie nomine non vengano effettuate entro il periodo specificato, ciascuna delle due Parti potrà, in mancanza di qualsiasi altra intesa, richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di effettuare le necessarie nomine;
- c) il lodo arbitrale dovrà essere reso in conformità alle disposizioni del presente Accordo, nonché ai principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. Detta decisione dovrà essere vincolante per entrambe le Parti Contraenti.

Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti dovranno essere regolate dalle rispettive legislazioni nazionali, in conformità con le relative Convenzioni Internazionali di cui esse facciano parte.

4. Entrambe le Parti Contraenti dovranno astenersi dal negoziare, tramite i canali diplomatici, su ogni questione relativa alle procedure arbitrali o giudiziarie in corso, fino a che queste procedure non siano state concluse, e finché l'una delle due Parti Contraenti non si sia conformata alla decisione del Tribunale Arbitrale o alla sentenza della Corte di Giustizia entro i termini prescritti dalla decisione o dalla sentenza, o entro ogni altro termine determinato dal diritto internazionale o nazionale applicabile al caso in esame.

Articolo 10

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI.

1. Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, dovranno essere composte, per quanto possibile, amichevolmente tramite negoziati.
2. Qualora una controversia tra le Parti Contraenti non possa essere risolta entro sei mesi essa dovrà, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformità, alle disposizioni del presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri. Entro due mesi dalla data della richiesta di arbitrato ciascuna delle due Parti Contraenti dovrà nominare un arbitro ed entro i due mesi successivi, le due Parti Contraenti dovranno nominare un terzo arbitro che fungerà da Presidente del Tribunale.
4. Qualora entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state ancora effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti potrà, in mancanza di altra intesa, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine. Qualora questi sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per altro motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verrà fatta richiesta al Vice-Presidente. Qualora anche il Vice-Presidente sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non possa procedere alle nomine, sarà il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia, che non sia cittadino delle due Parti Contraenti, a procedere alla designazione.
5. Il Tribunale Arbitrale dovrà decidere a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno vincolanti per entrambe le Parti Contraenti. Ciascuna Parte Contraente dovrà sostenere le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura eguale. Sarà il Tribunale Arbitrale a stabilire le proprie procedure.

Articolo 11

APPLICAZIONE DI ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI

1. Qualora le disposizioni di legge di ciascuna Parte Contraente o gli obblighi derivanti dal diritto internazionale attualmente esistenti o stabiliti in seguito dalle due Parti Contraenti in aggiunta al presente. Accordo, contengano norme, generali o specifiche, in virtù delle quali gli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente abbiano diritto ad un trattamento più favorevole di

quello previsto dal presente Accordo, dette norme dovranno prevalere sul presente Accordo, nella misura in cui esse siano più favorevoli.

2. Tutti gli investimenti dovranno essere regolati dalle disposizioni del presente Accordo e dalle leggi in vigore nel territorio della Parte Contraente nel quale sono stati effettuati gli investimenti.

Articolo 12

ECCEZIONI

I. Le disposizioni del presente Accordo non dovranno in alcun modo limitare il diritto delle due Parti Contraenti ad applicare divieti o restrizioni in situazioni di guerra o altre forme di conflitto armato, emergenza nazionale o disordini civili o per prevenire malattie epidemiche o causate da animali o piante in conformità con le sue leggi normalmente e ragionevolmente applicabili su base non discriminatoria.

-

Articolo 13

ENTRATA IN VIGORE

I. Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle loro rispettive procedure costituzionali.

-

Articolo 14

DURATA E CESSAZIONE

I. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di dieci anni. Successivamente resterà in vigore fino alla scadenza del dodicesimo mese dalla data in cui una delle due Parti Contraenti abbia fornito preavviso scritto di cessazione all'altra Parte.

2. In caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza di cui al presente Articolo, le disposizioni del presente Accordo dovranno restare in vigore per un ulteriore periodo di 15 anni dalla data di detta cessazione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma, il 23 novembre 1995 in triplice copia, in lingua italiana, hindi ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

In caso di divergenza, farà fede il testo inglese

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
D'INDIA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA